



**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
DI SILFIsPa**

Approvazione Direzione Generale		
SILFIsPa società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze		
Revisione	Data	Contenuti
Rev. 00	21 settembre 2016	<i>[Signature]</i> Prima emissione



Sommario

ART 1.	DEFINIZIONI	2
ART 2.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO	2
ART 3.	CAUZIONE	2
ART 4.	PERCENTUALE D’OBBLIGO	3
ART 5.	CONSEGNA ANTICIPATA RISPETTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	3
ART 6.	MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI	3
ART 7.	MODALITA’ DI FORNITURA TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA – MODALITA’ DI ESECUZIONE	3
ART 8.	GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE	4
<input type="checkbox"/>	IMBALLAGGIO – (FORNITURE)	4
<input type="checkbox"/>	VERIFICHE SUI MATERIALI – (FORNITURE- LAVORI)	5
ART 9.	PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI (appalti pluriennali)	5
ART 10.	PENALI E RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER EVENTUALI INADEMPIMENTI	5
ART 11.	TERMINI CONTRATTUALI	6
ART 12.	FATTURAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO - MODALITA’ DI PAGAMENTO	7
ART 13.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO	8
ART 14.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: art. 3 L.136/2010	8
ART 15.	SUBAPPALTO	8
ART 16.	CESSIONE DEI CREDITI	8
ART 17.	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE	9
ART 18.	OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI	9
ART 19.	NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI	10
ART 20.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL FORNITORE PER IL PERSONALE	11
ART 21.	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON IL FORNITORE	12
ART 22.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ART 23.	NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART 24.	COMUNICAZIONI E DOMICILIO	13
ART 25.	CONTROVERSIE	13
ART 26.	TUTELA DELLA PRIVACY	13
ART 27.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	14
ART 28.	REGISTRAZIONE	14



ART 1. DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno significato di seguito indicato ed attribuito a ciascuno di essi, restando inteso che, a seconda del contesto, gli stessi potranno essere riportati in forma singolare ovvero plurale:

Condizioni Generali di Appalto: (CGA) le presenti condizioni generali per l'esecuzione delle attività che regolano i rapporti tra SILFI spa e il Fornitore

Fornitore: la persona fisica o giuridica che sottoscrive per accettazione le presenti Condizioni Generali di Appalto e che dovrà porre in esecuzione le forniture/ servizi/ lavori

Informazioni: tutte le informazioni, dati, progetti, documenti tecnici forniti da SILFIspa per l'esecuzione delle attività affidate e da utilizzare unicamente a detti fini

Codice Etico e di Comportamento: documento che insieme alle prescrizioni presenti nel Modello Organizzativo, detta le condizioni atte a prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto 231/01

Giorno: ogni giorno lavorativo

Materiali: la materia prima, i materiali, le attrezzature eventualmente forniti da SILFIspa al Fornitore per l'esecuzione dell'attività

Norma di Legge: tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, anche se non espressamente richiamate, previste e vigenti durante il periodo di esecuzione delle attività

Buono/i d'ordine/i: l'Ordine scritto emesso da SILFIspa ed accettato dal Fornitore a mezzo di conferma dell'ordine stesso con il quale si richiede al Fornitore di adempiere ad una determinata prestazione. Il Buono d'ordine indica: tipologia di prestazioni/prodotti, le condizioni tecniche eventuali di esecuzione, la stima dell'importo concordato tra SILFI spa e il Fornitore.

Lettera di affidamento: la comunicazione formale con la quale si affida al Fornitore il contratto per adempiere a determinate prestazioni o fornire determinati materiali. Integra le presenti CGA

Capitolato o specifica tecnica: il documento integrante le presenti CGA con tutte le caratteristiche tecnico prestazionali dei prodotti/attività da fornire/svolgere

Cronoprogramma: il programma temporale di esecuzione delle attività con indicazioni dei singoli stati di avanzamento che il Fornitore si impegna a rispettare restando inteso che tali termini sono da considerarsi essenziali

Compenso: importo indicato nell'Ordine spettante al Fornitore a titolo di corrispettivo che potrà essere a misura e a corpo

Certificato di Collaudo: il verbale recante l'accettazione delle attività sottoscritto da SILFIspa e dal Fornitore a seguito della conclusione con esito positivo delle operazioni di collaudo;

CRE: certificato di regolare esecuzione che attesta la rispondenza di quanto commissionato a quanto eseguito

SAL: stato avanzamento lavori (per i lavori)

SAP: stato avanzamento prestazioni (per forniture e servizi)

Parti: SILFIspa e il Fornitore

ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito più semplicemente CGA), unitamente alla ulteriore documentazione di affidamento (lettera di affidamento/buoni d'ordine/capitolati/specifica tecnica), stabiliscono i termini e le condizioni che regolano l'esecuzione oggetto delle attività affidate da SILFIspa al Fornitore. Esse sono derogabili soltanto da eventuali condizioni speciali relative a ciascun contratto, debitamente sottoscritte dalle parti, le quali, ove previste, prevarranno sulle presenti.

SILFIspa si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi affidamento ogni qualvolta il Fornitore non abbia sottoscritto le presenti CGA per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.

ART 3. CAUZIONE

Qualora sia espressamente prevista nell'affidamento la presentazione di una cauzione da parte del Fornitore, lo stesso entro i termini previsti, dovrà provvedere alla presentazione di tale cauzione definitiva infruttifera,



per l'importo espressamente previsto, da costituire nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/16 ss.mm.ii.

In caso di inadempienze SILFIspa, senza formalità alcuna, potrà avvalersi indifferentemente della cauzione o trattenere l'importo relativo all'inadempienza in sede di liquidazione della fattura.

SILFIspa ha facoltà, a sua discrezione, di non richiedere la presentazione della garanzia per attività da eseguirsi da persone o ditte per importi inferiori ad € 40.000,00.

ART 4. PERCENTUALE D'OBBLIGO

Le quantità presunte oggetto dell'appalto sono indicate nei documenti contrattuali. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire quanto richiesto sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara nella misura del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le variazioni in eccesso rispetto alla soglia indicata, sia in aumento che in ribasso, saranno oggetto di negoziazione relativamente all'importo, fatta salva la disciplina contenuta nei documenti contrattuali.

ART 5. CONSEGNA ANTICIPATA RISPETTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La consegna anticipata dei lavori o l'avvio dell'esecuzione delle forniture/servizi potrà avvenire, su richiesta specifica di SILFIspa in caso di motivata urgenza, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto d'appalto. In tal caso il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest'ultimo non sia stato effettivamente sottoscritto. In caso di affidamento anticipato dell'appalto, rispetto alla stipula del contratto, saranno immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle presenti CGA e eventuali inadempienze nel periodo di affidamento anticipato del contratto potranno essere anche sanzionate con la revoca dell'appalto e la conseguente escussione della cauzione provvisoria, laddove prevista. fatto salvo ogni ulteriore ed altro maggiore addebito in cui il Fornitore sia incorso.

Inoltre SILFIspa, si riserva di ricorrere all'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e pertanto stipulare il contratto nelle more del subprocedimento di accertamento, laddove, decorsi i termini di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità deputata non rilasci il nulla osta per le informazioni antimafia. Qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del contratto, SILFIspa procederà con l'annullamento dell'aggiudicazione, cui seguirà la cessazione degli effetti per essa obbligatori del contratto (con conseguente risoluzione del contratto in danno del contraente o comunque recesso senza alcun indennizzo) e l'aggiudicazione ad altro concorrente utilmente classificato, mediante scorrimento della graduatoria di eventuale gara.

ART 6. MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Il Fornitore non potrà introdurre variazioni ovvero addizioni rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto da SILFIspa, se rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti CGA si rimanda a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Delle variazioni apportate dal Fornitore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, ovvero essere eseguita a cura di SILFIspa e a spese del Fornitore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito al Fornitore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute da SILFIspa per i pagamenti in acconto e a saldo delle prestazioni eseguite.

ART 7. MODALITA' DI FORNITURA TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA – MODALITA' DI ESECUZIONE

FORNITURE

Il Fornitore dovrà dare seguito alle richieste dei materiali oggetto della fornitura, nelle quantità, tipologie e tempistiche di volta in volta richieste nella documentazione contrattuale o di gara, con o senza obbligo di una



fornitura minima qualora previste esclusivamente a mezzo di appositi “Buoni d’Ordine” scritti emessi a mezzo fax o via e-mail.

Non saranno comunque ammesse consegne parziali, se non previa espressa e preventiva autorizzazione di SILFIsipa, né consegne difformi da quanto indicato nel “Buono d’Ordine”.

Il Fornitore consegnerà i materiali ordinati a proprie spese, franco magazzino di SILFIsipa, nel giorno e nelle fasce orarie indicate nel “Buono d’Ordine”, con preavviso di almeno un giorno prima della consegna prevista. E’ responsabilità del Fornitore provvedere a sue spese alla sostituzione dei materiali danneggiati durante la consegna.

Il Fornitore, nel caso in cui si avvalga di un rivenditore locale o filiale distaccata, per l’approvvigionamento del materiale, sarà garante e responsabile del rispetto dei termini contenuti nell’ordine di fornitura. In tal caso il Fornitore avrà l’obbligo di indicare a SILFIsipa i riferimenti del rivenditore locale o filiale distaccata (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e fax e nominativo di riferimento).

Nella suddetta ipotesi, SILFIsipa invierà a quest’ultimo il fax o e mail di “Buono d’Ordine” e, per conoscenza, al Fornitore.

SERVIZI/LAVORI

Il Fornitore dovrà dare seguito alle richieste di interventi ed esecuzione delle attività assegnate nelle quantità, tipologie, tempistiche, modalità, richieste nella documentazione contrattuale o di gara.

In via generale:

Qualora SILFIsipa, per necessità, si avvalga della possibilità di ordinare materiali, richiedere prestazioni non precedentemente compresi tra quelli definiti in sede di affidamento, darà congruo preavviso al Fornitore in modo da poter concordare eventuali nuovi e diversi tempi di consegna/esecuzione al fine di non rendere eccessivamente onerosa la prestazione. Fatta salva la previsione di concordare nuovi prezzi come oltre disciplinato.

ART 8. GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE

Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi di qualsiasi natura, occulti e non, sia in ambito di fornitura che in ordine al buon funzionamento di quanto realizzato, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di fornitura e/o del rilascio del Certificato di Collaudo, salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle Condizioni Particolari.

Nel caso in cui nel predetto periodo di garanzia, SILFIsipa rilevasse l’esistenza di vizi e/o difformità, dovrà inviare al Fornitore debita comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta e avrà la facoltà, a sua totale discrezione, di richiedere, alternativamente e fatto salvo, in ogni caso, qualsiasi ulteriore risarcimento del danno:

- che i predetti vizi e/o difformità siano eliminati a cura e spesa del Fornitore; in tal caso il Fornitore avrà l’obbligo di attivarsi al fine di provvedere tempestivamente all’eliminazione delle difformità e dei vizi notificati ovvero alla riparazione e/o sostituzione delle parti non correttamente funzionanti entro il termine indicato da SILFIsipa;
- Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla richiesta di eliminazione delle difettosità rilevate da SILFIsipa, quest’ultima avrà la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, a spesa del Fornitore, fatto salvo il rimborso di ogni costo sostenuto e/o ogni danno eventualmente subito.
- che il compenso sia proporzionalmente diminuito e, comunque, compensato con ogni voce di danno o costo patito da SILFIsipa ferma la responsabilità del Fornitore per ogni richiesta risarcitoria avanzata da SILFIsipa in via residuale.

Fatta salva l’ipotesi di eliminazione dei difetti da parte di SILFIsipa, il Fornitore garantisce in ogni caso che le opere rifatte/riparate e/o sostituite saranno a loro volta coperte dalla medesima garanzia per un periodo di due anni decorrente dalla data di accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione da certificarsi con un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Nel caso in cui terzi rivendichino diritti sui beni oggetto del contratto, il Fornitore presta, nei confronti di SILFIsipa, garanzia di evizione.

Si riportano di seguito specifiche prescrizioni riguardo le garanzie previste per Forniture e Lavori

➤ IMBALLAGGIO – (FORNITURE)

L’imballaggio dovrà essere conforme alle normative vigenti.



Nella documentazione di gara, nella comunicazione di affidamento e/o nell'ordine verranno di volta in volta stabiliti criteri per eventuali necessità di specifiche modalità di imballaggio a seconda dell'oggetto della fornitura.

➤ **VERIFICHE SUI MATERIALI – (FORNITURE- LAVORI)**

I materiali da impiegare e fornire devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, anche in rapporto alla funzione cui sono destinati.

SILFIspa si riserva in ogni caso di effettuare verifiche anche a mezzo di specifiche prove previste dalle norme tecniche applicabili presso laboratori di fiducia, al fine di verificare la rispondenza dei materiali forniti, alle caratteristiche richieste.

I costi sostenuti da SILFIspa per prove e analisi di campioni presso Istituti Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente sono a carico del Fornitore.

Inoltre SILFIspa si riserva di richiedere successivamente certificazioni fornite dal costruttore in merito alla rispondenza alle norme tecniche applicabili.

ART 9. PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI (appalti pluriennali)

Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione/affidamento, rimarrà fisso ed invariato per un anno dalla data di effettivo inizio del contratto. Successivamente il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione; l'adeguamento verrà effettuato sulla base dei prezzi rilevati ed elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le famiglie di operai e impiegati [FOI(nt)3.1] e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda di revisione del prezzo dovrà essere presentata, per iscritto, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto. In caso di presentazione della richiesta oltre tale termine, il riconoscimento del prezzo revisionato decorrerà dalla data di presentazione della domanda da parte del Fornitore.

Qualora SILFIspa, per necessità, si avvalga della possibilità di:

- 1) ordinare materiali per forniture,
- 2) richiedere ulteriori prestazioni di servizi e lavori

non precedentemente compresi tra quelli definiti in sede di affidamento, concorderà con il Fornitore eventuali nuovi e diversi prezzi secondo le previsioni del Codice.

ART 10. PENALI E RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

SILFIspa si riserva la facoltà di applicare le penali secondo le modalità e i criteri di seguito meglio indicati:

FORNITURE:

a) Mancata consegna

Qualora il Fornitore non effettui in tutto o in parte la consegna del genere da fornire, SILFIspa avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, alternativamente, intimata a mezzo telefax fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SILFIspa.

Qualora il Fornitore effettui una fornitura parziale, SILFIspa si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale al Fornitore inadempiente.

b) Ritardi nella consegna

Nel caso di mancato rispetto delle consegne, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella consegna dei materiali previsti nei singoli "Buoni d'Ordine", verrà applicata una penale del 3% dell'ammontare netto corrispondente. Nel caso di ripetuti ritardi, in ragione della gravità del danno sofferto da SILFIspa la stessa potrà avvalersi della "Clausola risolutiva espressa" di seguito meglio dettagliata e alla quale si fa integrale rimando.

c) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, SILFIspa si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1) restituire la merce al Fornitore che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati da SILFIspa. In caso di ritardo nella sostituzione, SILFIspa potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;

2) restituire la merce al Fornitore, che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, SILFIspa si riserva di considerare risolto il contratto fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, il comportamento del Fornitore che, intimata, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

SERVIZI

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti e concordati di volta in volta per le varie tipologie di servizio affidate, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella esecuzione verrà applicata una penale del 3% dell'ammontare netto corrispondente.

LAVORI

Per le attività rientranti in questa tipologia di affidamento, si rimanda a quanto prescritto dalla specifica comunicazione di affidamento/gara

PER TUTTI:

Sanzioni per inosservanza obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

SILFIspa applicherà al Fornitore sanzioni contrattuali che determineranno riduzione del corrispettivo pari ad Euro 1000,00 (mille/00) qualora a seguito di verifiche riscontri la presenza di subappaltatori e/o subcontraenti nei confronti dei quali lo stesso Fornitore non abbia assunto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme le ulteriori sanzioni e conseguenze previste dalla legge 136/2010.

Sanzioni per inadempimenti lievi circa gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico e di Comportamento" di SILFIspa:

Per i casi meno gravi di inosservanza del "*Codice Etico e di comportamento*" di SILFIspa (come nello stesso previste) saranno applicate sanzioni valutate per il caso specifico da SILFIspa, attenendosi al proprio codice sanzionatorio.

IN VIA GENERALE:

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il Fornitore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo della medesima penale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione del contratto al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Quanto alle sanzioni contrattuali che determinano riduzione del corrispettivo, SILFIspa valuta discrezionalmente, in ragione dell'ammontare delle sanzioni cumulate e della gravità/reversibilità degli inadempimenti cui sono conseguenti, se risolvere o far eseguire il contratto in danno dell'affidatario.

Le penali sono applicate in via definitiva sulla rata di pagamento a saldo, previa emissione del CRE. Diversamente, le riduzioni del corrispettivo a titolo di sanzione contrattuale sono applicate su ciascun SAP (stato avanzamento prestazione per servizi e forniture) e su ciascun SAL (stato avanzamento lavori) per lavori. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SILFIspa a causa di ritardi o inosservanza di adempimenti di legge.

ART 11. TERMINI CONTRATTUALI

La durata dell'affidamento compreso l'eventuale periodo di proroga, verrà specificata negli atti attinenti l'eventuale procedura di gara, nella formalizzazione dell'affidamento e/o nel Buono d'Ordine.

Alla data di scadenza del contratto, qualora previsto nello stesso, è data facoltà alla SILFIspa, in caso di residuo



dell'importo contrattuale, di prorogare il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 per ulteriori sei mesi qualora la proroga sia necessaria per l'esperimento di nuova procedura di gara, ovvero in caso di necessità imprevedibili. Nel caso in cui SILFIsipa si avvalga della facoltà sopra richiamata, il Fornitore è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi. Per detta eventuale protrazione di termini il Fornitore non matura alcun diritto o compenso particolare oltre, ovviamente, quello relativo al pagamento degli interventi eseguiti.

Non è previsto il tacito rinnovo a pena di nullità dello stesso contratto.

ART 12. FATTURAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO - MODALITA' DI PAGAMENTO

Nella documentazione specifica di affidamento/gara, saranno indicati i documenti necessari per poter procedere alla fatturazione.

In via generale si riporta quanto segue.

Il Fornitore dovrà redigere tutta la documentazione eventualmente richiesta in sede di invio buoni d'ordine/ richiesta prestazioni (documenti di trasporto, rapporti di intervento, libretti di misura ecc)/SAL al fine di ricevere il benestare da parte di SILFIsipa alla fatturazione. I documenti potranno essere integrati con documentazione di SILFIsipa che accerti la regolare esecuzione di quanto eseguito.

Il Fornitore potrà emettere fattura solo successivamente alla verifica della regolarità della prestazione effettuata. Per le Forniture, il numero di identificativo del "Buono d'Ordine" e il numero CIG comunicato devono essere indicati sul Documento di Trasporto che accompagnerà la consegna del materiale e sulla fattura. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto, quando trattasi di servizio periodico continuativo, sarà fatturato con frequenza non inferiore al mese. Il Fornitore in questo caso dovrà emettere fattura relativa ai servizi effettivamente prestati il mese precedente.

Per i lavori, servizi e forniture con posa in opera si fa espresso rinvio ai singoli contratti di affidamento in cui saranno specificati gli importi che consentiranno la maturazione dei SAL/SAP.

Limitatamente alle forniture dovrà essere emessa fattura esclusivamente a cadenza mensile riepilogativa degli acquisiti/prestazioni eseguiti nel mese di riferimento.

Per quanto attiene la fatturazione si precisa quanto segue:

- laddove per qualsivoglia motivo non attribuibile a SILFIsipa, i pagamenti non possano essere effettuati a fine mese, saranno effettuati entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di competenza del costo;
- laddove la scadenza ricada nel mese di agosto (fine) si procederà con la relativa liquidazione nei primi 15 (quindici) giorni di settembre;

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte di SILFIsipa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso il Fornitore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 60gg DFFM. Il termine di 60 giorni è giustificato da ragioni oggettive, dovute alla tempistica dei flussi finanziari dal Comune di Firenze a SILFIsipa.

I pagamenti saranno subordinati, in ottemperanza alle nuove disposizioni INPS-INAIL, all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del Fornitore ed alla verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del Dpr. 29/09/1973/602 e s.m.i.

SILFIsipa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In merito alla compilazione delle fatture e agli strumenti finanziari di pagamento gli stessi saranno conformi a quanto previsto dalla legge n°136/2010 art. 3, come indicato nel punto di seguito dedicato.



In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione delle opere in oggetto, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità del Fornitore esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

ART 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del contratto. In caso di inadempimento anche parziale a tale divieto il contratto di cessione è da considerarsi nullo.

ART 14. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: art. 3 L.136/2010

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.). **Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.**

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, il Fornitore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra il Fornitore stessa e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dal Fornitore in sede di qualifica fornitori. Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG da noi comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dal Fornitore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo "causale".

Si informa comunque che nelle fatture emesse dal Fornitore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato al momento del pagamento della fattura stessa sul bonifico bancario come sopra indicato.

ART 15. SUBAPPALTO

Il subappalto sarà concesso nelle forme e nei modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART 16. CESSIONE DEI CREDITI

SILFIspa, esclusivamente nelle forme e modi previsti dall'art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016 accetta



preventivamente la cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatti salvi il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In caso di notifica di cessione, SILFIsipa potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti condizioni.

ART 17. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE

Il Fornitore **DICHIARA**:

- ❑ di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIsipa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- ❑ di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIsipa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ di essere a conoscenza e rispettare il “*Codice Etico e di Comportamento*” di SILFIsipa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIsipa www.silfi.it

SI OBBLIGA

- ❑ a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel “*Codice Etico e di Comportamento*” di SILFIsipa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIsipa segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- ❑ A fornire all’Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- ❑ che l’Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIsipa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIsipa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- ❑ che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIsipa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.

ART 18. OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATTREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI

Prima di effettuare la consegna di un bene è obbligatorio che il Fornitore prenda contatto sia in caso di consegna presso il nostro magazzino o presso altro sito, con il soggetto indicato in corso di affidamento e/o invio Buono d’Ordine al fine di definire chiaramente le modalità di accesso al sito per le operazioni di scarico.

Tutti i beni consegnati devono essere corredati dalle note previste per legge ovvero:

- per i beni ed attrezzature: manuale d’uso, d’istruzione e manutenzione, informazioni di sicurezza, dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi ed eventuali altre prescrizioni del fabbricante;
- per le soluzioni ed i preparati: la scheda di sicurezza prodotto redatta nella lingua del paese di utilizzo
- per i DPI: dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, nota informativa e documentazione tecnica.



ART 19. NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI

- PER TUTTI:

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti e future in materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro, ed all'attuazione delle procedure e disposizioni nelle stesse previste. In particolare, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, dichiara di aver adempiuto a quanto previsto dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare il Fornitore dovrà:

- ❑ garantire l'osservanza delle norme in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, compreso l'utilizzo di tutti i D.P.I. che i lavoratori dovranno indossare sui cantieri.
- ❑ cooperare con la società in merito alla sicurezza sul lavoro, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze qualora il Fornitore e la società si trovino a lavorare contemporaneamente nell'esecuzione dei lavori.
- ❑ provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di pronto soccorso (D.M.388/2003), in particolar modo prendendo i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto del proprio personale infortunato.
- ❑ provvedere a tutti i controlli periodici in tema di accertamento di sostanze stupefacenti (provvedimento n° 99 del 30/10/2007) e uso di alcool (L.125 del 30.3.2001)

Inoltre, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Fornitore attesta di aver valutato i propri rischi specifici esistenti nell'ambito degli interventi richiesti e di essere edotta delle misure messe in atto dalla società anche in forza di quanto emergerà nell'incontro preventivo tra le parti in conformità con l'art.26 Dlgs 09.04.2008 n°81 ex art. 3 c1 lett.a. e della LR 38/2007 .

- **PER LAVORI:** nei cantieri dove verranno eseguiti i lavori oggetto dell'attività di SILFIsipa, esistono possibili situazioni di rischio, in sintesi di seguito segnalate:

- ❑ Possibile caduta di materiali dall'alto.
- ❑ Presenza e movimentazione di mezzi di trasporto e, in generale, della circolazione stradale cittadina; in tali situazioni è necessario fare ricorso a segnaletica stradale idonea e ad indumenti ad alta visibilità come previsto dalla vigente normativa
- ❑ Possibile esposizione al rumore; per quanto attiene il livello personale di esposizione al rumore, nel caso di uso di macchine rumorose (es. martello pneumatico) si ricorda che è prescritto l'uso di strumenti di protezione acustica (cuffie, tappi per le orecchie).

Sul cantiere è sempre previsto l'uso del casco.

Per le lavorazioni di trattamento pali e/o misure di corrosione, le stesse non dovranno essere concomitanti con le lavorazioni di impiantistica elettrica. Tutto ciò, al fine di prevenire ed eliminare qualunque rischio dovuto ad eventuali interferenze che possano verificarsi tra l'ambiente di lavoro ed eventualmente tra i lavoratori della SILFIsipa ed i lavoratori del Fornitore.

Il personale occupato nell'espletamento di quanto affidato dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, recante i dati seguenti: 1) generalità del lavoratore, 2) data di assunzione, 3) datore di lavoro, nonché in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Questo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che devono provvedervi per proprio conto, e nel cui tesserino dovrà essere indicato anche il committente. Il Fornitore prima dell'inizio delle attività, unitamente all'invio del Piano Operativo di Sicurezza, dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile della Sicurezza, di comprovata capacità ed esperienza, che verrà, altresì, incaricato di eseguire apposito sopralluogo per prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare. Al termine del sopralluogo, il Fornitore dovrà rilasciare a SILFIsipa una dichiarazione attestante l'avvenuta presa d'atto dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro.

Fermo restando che SILFIsipa e il Fornitore sono soggetti giuridici autonomi e distinti tra loro, aventi ciascuno specifiche e separate responsabilità sulle rispettive organizzazioni imprenditoriali, il Fornitore è tenuto a comunicare con tempestività a SILFIsipa gli infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi, durante l'esecuzione

delle Attività, nei confronti dei propri dipendenti e/o di terzi ausiliari, specificandone le cause, le modalità e l'entità dei danni. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare con immediatezza a SILFIsipa le eventuali visite ispettive promosse dalle Autorità competenti in materia di sicurezza connesse, anche solo indirettamente, all'esecuzione delle Attività, nonché a consegnare a SILFIsipa, dietro sua richiesta, copia della denuncia inoltrata all' Inail e la relativa documentazione a corredo.

Il Fornitore si impegna a mantenere manlevata e indenne SILFIsipa nel caso in cui quest'ultima dovesse sostenere qualsivoglia onere in conseguenza delle violazioni degli obblighi di cui alle previsioni ivi riportate. In materia ambientale il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare in materia di:

- Emissioni acustiche
- Emissione di polveri
- Gestione degli scarichi
- Gestione dello smaltimento rifiuti
- Stoccaggio e utilizzo di materiali pericolosi

Sono a carico del Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità e perciò escludendo ogni intervento, disposizione o suggerimento da parte della SILFIsipa, tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale ottemperando a quanto previsto dalle norme vigenti. Il Fornitore dovrà porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative e gestionali, e le cautele previste in materia ambientale, in modo da evitare che nel corso delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo per l'ambiente. Qualora nel corso delle attività emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, SILFIsipa disporrà le sospensioni dei lavori, ove si renda opportuna, o necessaria, ovvero imposta dalla pubblica autorità ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso spetterà al Fornitore solo una proroga del termine utile contrattuale.

Al termine dei lavori il Fornitore, è tenuto a verificare che sulle aree a lui temporaneamente cedute, non si siano verificati inquinamenti del suolo e/o abbandono di rifiuti.

In, particolare, in tema di gestione dei rifiuti, il Fornitore in qualità di produttore dei rifiuti delle aree a lui temporaneamente cedute, si impegna a provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti vigenti in tema di conferimento al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti generati dai lavori assegnati.

Il Fornitore si impegna inoltre affinché vengano utilizzati materiali a basso impatto ambientale, privi di componenti pericolosi e rispettosi dell'ambiente in modo tale da favorire il loro recupero.

Il Fornitore solleva SILFIsipa da qualunque responsabilità derivante dalla mancata osservanza di suddette disposizioni.

ART 20. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL FORNITORE PER IL PERSONALE

➤ PER TUTTI:

Il Fornitore deve assumersi tutte le responsabilità degli eventuali danni e sinistri che dovesse causare a persone o cose tanto di SILFIsipa che di terzi, o propri dipendenti nell'espletamento del servizio.

È fatto obbligo al Fornitore di munirsi di polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa medesima è condizione essenziale e, pertanto, ove il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto di affidamento si potrà immediatamente risolvere ad insindacabile giudizio di SILFIsipa.

➤ PER I LAVORI :

Prima dell'inizio delle Attività, dovranno pervenire alla SILFIsipa i seguenti documenti:

- copia della Polizza di Copertura del rischio di responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

Resta inteso che nei compensi riconosciuti al Fornitore si intendono comprese anche le seguenti assicurazioni:

- oneri previdenziali del personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione dei lavori;
- assicurazione dei mezzi d'opera impiegati per l'esecuzione dei lavori (RCA);
- assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, con un massimale minimo unico di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Inoltre, resta inteso che la polizza deve prevedere, oltre alla copertura dei rischi previsti dalle presenti Condizioni, il risarcimento dei danni a terzi dipendenti di altre imprese e/o ditte, fornitori e consulenti.

E', invece, richiesto un massimale minimo di Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per i seguenti rischi:

1. danni a mezzi sotto carico e scarico;
2. danni a veicoli in sosta nell'area di esecuzione dei lavori;
3. danni a condutture ed impianti sotterranei;
4. danni causati da cedimento e franamento del terreno;
5. danni da interruzione o sospensione di attività;
6. danni per lucro cessante;
7. danni per lavori presso terzi;
8. danni per incendio ed allagamento (ricorso vicini);
9. danni ai beni di proprietà della SILFIspa durante l'esecuzione dei lavori;
10. danni causati alle costruzioni ed alle cose situate nell'area dei lavori e che per natura (volume e peso) non possono essere rimosse.

ART 21. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON IL FORNITORE

Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, **SILFIspa potrà recedere dal contratto/ordine** nei tempi e modi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

SILFIspa avrà diritto di risolvere il contratto/ordine, a mezzo di comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 del cod. civile **nel caso in cui:**

- ❑ il contratto subisca una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;
- ❑ polizze assicurative richieste non valide ed efficaci;
- ❑ qualora i ritardi siano tali da comportare una penale superiore alla percentuale indicata al precedente articolo "Penali e riduzione del corrispettivo (...)";
- ❑ qualora le transazioni relative all' affidamento siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane spa, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010
- ❑ in caso di evidente ed accertata difficoltà del Fornitore a far fronte agli impegni contrattuali ed economici assunti. A titolo esemplificativo, nel caso di mancata tempestiva accettazione da parte del Fornitore di una o più assegnazioni di Attività sulla base di uno o più Ordini Aperti o di cronoprogramma fornito;
- ❑ a seguito di diffida scritta, il Fornitore non ponga rimedio al suo inadempimento nel tempo che sarà fissato da SILFI spa in relazione alla natura dell'inadempimento ed agli interessi di SILFIspa;
- ❑ violazione delle disposizioni in materia di divieto di cessione dei crediti;
- ❑ violazione delle disposizioni in materia di privacy e riservatezza
- ❑ nei casi specifici previsti dalla lex specialis di gara cui si rimanda e ivi non contemplati poiché attinenti ai singoli e specifici affidamenti
- ❑ qualora vengano violate in modo grave le norme e i principi stabiliti nel Codice Etico e di comportamento di SILFIspa
- ❑ nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



- ❑ nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;
- ❑ il Fornitore si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e debba essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- ❑ violazione della normativa antimafia;
- ❑ revoca dell'autorizzazione al subappalto per cause imputabili al Fornitore
- ❑ violazione dell'obbligo di consegna e aggiornamento delle autocertificazioni così come previsto nei documenti di affidamento.

Ricorrendo anche una soltanto tra le predette ipotesi, la risoluzione in danno sarà da ritenere legittima. Ove, anche a seguito di eventuale pronuncia giudiziale, la risoluzione risulti disposta in modo errato o illegittimo, il relativo provvedimento dovrà valere e sopravvivere come giustificato recesso senza indennizzo per il contraente. Nei suddetti casi, SILFIsPa addebiterà al Fornitore le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dall'affidamento risolto, fermo restando l'applicazione delle penali nonché il diritto per SILFIsPa al risarcimento dei danni subiti (il tutto anche con compensazione automatica) e comunque all'introito della cauzione, se prevista.

ART 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIsPa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempimento nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale).

ART 23. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali e dalla eventuale documentazione contrattuale, troveranno applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e relativi decreti attuativi nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.

ART 24. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per SILFIsPa e per l'Affidatario presso le rispettive sedi legali.

Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a SILFIsPa eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di SILFIsPa.

Le comunicazioni di SILFIsPa si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore alla data di ricezione del documento al domicilio.

ART 25. CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze.

ART 26. TUTELA DELLA PRIVACY

SILFIsPa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati del Fornitore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Per quanto non espressamente previsto si fa integrale rimando alla normativa di settore e ss.mm.ii



ART 27. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti SILFIspa, la sua organizzazione aziendale, la sua attività, i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, il Fornitore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando di ciò il proprio personale che necessiti delle stesse informazioni, per l'esecuzione di quanto affidato. Sugli obblighi di riservatezza e le conseguenti responsabilità in violazione delle stessi, saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di diffusione a mezzo di copie, estratti, note ed elaborazioni, nonché in caso di distruzione, perdita anche accidentale di dati. Detta responsabilità permane sul Fornitore anche nel caso di presenza di subappaltatori.

La violazione del presente articolo darà facoltà a SILFIspa di risolvere il contratto /gli Ordini in corso, in danno del Fornitore ai sensi dell'art 1456 del codice civile.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore, salva diversa pattuizione scritta, per anni 5 (cinque) successivi alla cessazione dell'attività affidata.

ART 28. REGISTRAZIONE

Le presenti CGA verranno registrate solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui alle presenti CGA soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

Timbro e firma Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. per espressa accettazione di tutte le clausole, pattuizioni e condizioni contenute nei paragrafi:

ART 8 Garanzie per vizi ed esecuzione

ART 9 Prezzi e adeguamento prezzi appalti pluriennali

ART 10 Penali e riduzione del corrispettivo per eventuali inadempimenti

ART 12 Fatturazione e relativa documentazione a supporto – modalità di pagamento

ART 21 Ipotesi di recesso e risoluzione

ART 22 Clausola risolutiva Espressa

ART 25 Controversie

ART 26 Tutela Privacy

ART 27 Tutela Riservatezza

Timbro e firma Fornitore

Data

_____ li _____